

DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

100
ANNI
1926 - 2026

FONDATORI
ANTONIO E VICTOR UCKMAR

DIRETTORE
CESARE GLENDI

M. BASILAVECCHIA	A. LOVISOLO
A. COMELLI	M. MARINELLI
C. CONSOLO	G. MARINO
G. CORASANITI	V. MASTROIACOVO
C. CORRADO OLIVA	G. MELIS
S. DALLA BONTÀ	S. M. MESSINA
G. FRANSONI	F. RANDAZZO
A. GUIDARA	L. SALVINI
M. LOGOZZO	D. STEVANATO

CONDIRETTORI EMERITI

E. DE MITA P. FILIPPI F. GALLO
S. LA ROSA F. PICCIAREDDA

Marzo-Aprile
2026

edicolaprofessionale.com/DPT



Wolters Kluwer

I PROFILI TRIBUTARI DELLA SCISSIONE MEDIANTE
SCORPORO ALL'INDOMANI DELLE MODIFICHE APPORTATE
ALL'ART. 173, T.U.I.R. DAL D.LGS. N. 192 DEL 2025:
TRA PASSI IN AVANTI E PERDURANTI INCOERENZE
SISTEMATICHE ⁽¹⁾

Sintesi: Si esamina la disciplina fiscale della scissione con scorporo, ai fini delle imposte dirette e indirette, alla luce delle modifiche apportate all'art. 173, t.u.i.r., dal d.lgs. n. 192 del 2025. Nonostante l'intervento correttivo sia apprezzabile per molteplici ragioni, permangono tuttavia incoerenze rispetto alla disciplina fiscale del conferimento d'azienda, specie quanto al trattamento dell'assegnazione delle partecipazioni alla casa madre non residente in caso di trasformazione della stabile organizzazione in *subsidiary*.

Abstract: *The essay examines the tax regime applicable to spin-off demergers (scissione con scorporo) for both direct and indirect tax purposes, in light of the amendments introduced to Article 173 of the Italian Tax Consolidated Text by Legislative Decree No. 192 of 2025. Although the corrective intervention is commendable for several reasons, inconsistencies nevertheless remain in comparison with the tax regime governing business contributions, particularly with regard to the treatment of the allocation of shares to the non-resident parent company in cases involving the conversion of a permanent establishment into a subsidiary.*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La disciplina civilistica della scissione mediante scorporo. – 3. La disciplina fiscale della scissione mediante scorporo ai fini delle imposte sui redditi. – 4. Le modifiche apportate con il d.lgs. n. 192 del 2025 all'art. 173, t.u.i.r. – 4.1. La scissione con scorporo di una stabile organizzazione di una società non residente. – 5. Profili di fiscalità indiretta della scissione mediante scorporo. – 6. Conclusioni.

1. – *Introduzione*

La riforma delle operazioni straordinarie societarie ha conosciuto in Italia una fase di intensa evoluzione con l'attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 ⁽²⁾. Tra le novità più significative vi è stata l'introduzione da parte del d.lgs. n. 19 del 2023 ⁽³⁾ di una disposizione nel Codice civile (art.

⁽¹⁾ Il saggio riprende, con integrazioni e aggiornamenti, la relazione presentata al Convegno "La scissione mediante scorporo" tenutosi presso l'Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Giurisprudenza il 24 gennaio 2025.

⁽²⁾ Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

⁽³⁾ D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, che costituisce attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, e in vigore dal 22 marzo 2023. L'art. 51, comma 3, d.lgs. n. 19 del 2023 spiega che la scissione mediante scorporo è inserita nell'ordinamento nazionale per consentire "alle so-

2506.1 c.c. (4)) – poi ulteriormente modificata dal d.lgs. n. 88 del 2025 (5) – che disciplina la scissione mediante scorporo. Il legislatore delegato ha ritenuto opportuno introdurre nel codice civile una disciplina dello scorporo applicabile anche alle operazioni meramente nazionali, sulla scorta della considerazione che “*l’istituto dello scorporo è previsto nella direttiva tra le forme di scissione mentre nel diritto nazionale non rappresenta un istituto avente autonoma disciplina. L’estensione della armonizzazione è volta, in questo caso, a coordinare il diritto interno con la disciplina europea per far sì che le medesime forme di scissione siano previste sia nelle scissioni nazionali sia in quelle transfrontaliere (o internazionali)*” (6).

La peculiarità dell’istituto consiste nel fatto che le partecipazioni della società beneficiaria non vengono attribuite ai soci della scissa, bensì rimangono nella titolarità della scissa stessa, iscritte tra le sue immobilizzazioni finanziarie. In tal modo si realizza una segregazione patrimoniale funzionale, che non incide sulla compagine sociale, ma consente di scorporare specifici rami d’impresa, di creare livelli intermedi di una catena societaria, oppure creare *holding* o *sub-holding*. Si tratta a ben vedere di un’operazione straordinaria alternativa a quella del conferimento, ma simile sul piano degli effetti, in quanto entrambe consentono di realizzare il medesimo obiettivo dal punto vista economico-aziendale; a fronte del trasferimento del patrimonio della scissa, quest’ultima riceve partecipazioni della beneficiaria.

La novità ha posto sin da subito delicati problemi dal punto di vista fiscale.

L’art. 173, T.U. delle imposte sui redditi, approvato con d.p.r. n. 917 del 1986 (“t.u.i.r.”) concepito per le scissioni tradizionali, non era applicabile senza adattamenti. In particolare, era incerto se l’attribuzione delle

cietà il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione”.

(4) Innestato nel tessuto del codice civile subito dopo l’art. 2506, che contiene la definizione di scissione “tradizionale”. Per maggiori approfondimenti, senza pretesa di completezza, v. A. Picciau, *Della scissione delle società, Commento all’art. 2506 c.c.*, in *Commentario alla riforma delle società*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, Giappichelli ed., 2006, 1025 ss.; AA.VV., *Trasformazione, fusione, scissione*, opera diretta da A. Serra, Bologna, Zanichelli ed., prima edizione, 2014. Nella letteratura meno recente si veda inoltre G. Raguso, *Lo scorporo d’azienda*, Milano, Giuffrè ed., 1995.

(5) D.lgs. 19 giugno 2025, n. 88, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, e in vigore dall’8 luglio 2025.

(6) Cfr. Relazione illustrativa al d.lgs. n. 88 del 2025. Sul punto, v. F. Magliulo, *La scissione mediante scorporo dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, in *Notariato*, V, 1° settembre 2025, 476 ss.

partecipazioni alla scissa potesse configurarsi come provento imponibile. Per colmare questa lacuna, il legislatore è intervenuto dapprima con il d.lgs. n. 192 del 2024 (art. 16⁽⁷⁾), introducendo nell'art. 173 i nuovi commi 15-ter e 15-quater⁽⁸⁾, che hanno disciplinato espressamente lo scorporo⁽⁹⁾, e, successivamente, per correggere taluni disallineamenti nel frattempo emersi, con il d.lgs. n. 192 del 2025 (art. 6), che ha ulteriormente integrato la norma con i commi 15-ter.1 e 15-ter.2. L'obiettivo perseguito dal legislatore tributario è rintracciabile nella volontà di assicurare certezza interpretativa e coerenza sistematica, riconducendo l'operazione al principio di neutralità che informa le riorganizzazioni societarie.

2. – *La disciplina civilistica della scissione mediante scorporo*

Nella letteratura civilistica all'istituto della scissione è stata dedicata particolare attenzione perché rappresenta un'ipotesi (peculiare) in cui il rapporto societario non deriva da una fonte contrattuale bensì rappresenta l'effetto della volontà di un solo soggetto (ossia, la società che si scinde). Difatti, come osservato, in casi come questi “*le società beneficiarie sono originate non da un contratto ma da un atto unilaterale – o, se si vuole, da un procedimento unilaterale, articolato nel progetto, nella delibera e nell'atto di scissione – della società che si scinde*”⁽¹⁰⁾. Proprio l'effetto di continuazione della partecipazione sociale dei soci della scissa nelle beneficiarie ha poi consentito la distinzione della scissione da operazioni di ristrutturazione ad essa affini, come il conferimento d'azienda⁽¹¹⁾ o lo scorporo, termine che veniva utilizzato quale sinonimo di conferimento⁽¹²⁾.

(7) Che attua il criterio di delega contenuto nell'articolo 9, comma 1, lettera e), della legge n. 111 del 2023, ossia l'introduzione “della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del Codice civile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

(8) Introdotti dall'art. 16 del d.lgs. n. 192 del 2024.

(9) Per una disamina esaustiva dei profili fiscali della scissione con scorporo, si rinvia a AA.VV., *Profili tributari dello scorporo*, in E. della Valle – G. Fransoni (a cura di), Torino, Giappichelli ed., 2024, *funditus*. Sul trattamento fiscale riservato alle operazioni di scissione “tradizionali”, si rimanda a G. Ragucci, *La scissione di società nell'imposizione diretta*, Milano, Giuffrè ed., 1997, *funditus*.

(10) In questi termini, C. Ibba, *Attività economica, società e scopo di lucro*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, 727 ss.

(11) V. R. Santagata, «*Scissione mediante scorporo*» e riorganizzazione dell'impresa, in *Riv. soc.*, 2024, 269 ss.

(12) V., per tutti, G.F. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, Torino, Utet ed., 2020, 681.

Sotto questo profilo, l'operazione di scissione si distingueva dal conferimento, poiché la società scissa, pur realizzando anch'essa un'attribuzione patrimoniale in favore della società beneficiaria (o delle società beneficiarie), non acquisiva la qualità di socia. Tale qualità, infatti – come già evidenziato – veniva attribuita direttamente ai suoi soci, ai quali, in ultima istanza, risultava imputato il relativo apporto.

Oggi, invece, a seguito dell'introduzione dell'art. 2506.1 nel codice civile, anche un'operazione tradizionalmente ascritta al *genus* conferimento, viene attratta nell'alveo della scissione; e coerentemente il termine scorporo, utilizzato per identificare detta tipologia di operazione, vale a connotare una specie del genere scissione⁽¹³⁾.

Nella sua versione *ante* modifiche apportate con il d.lgs. n. 88 del 2025, l'art. 2506.1 c.c. stabiliva che “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo”. La collocazione della disposizione nel corpo di articoli dedicati alla scissione mette in risalto la differenza che, sul piano civilistico, intercorre tra l'operazione di conferimento e quella di scissione mediante scorporo: la prima costituisce, infatti, un'operazione realizzativa, mentre la seconda mantiene una natura successoria⁽¹⁴⁾. Ciò nonostante, vi è stato chi ha messo in evidenza la sovrapponibilità tra scissione mediante scorporo e conferimento in natura, “giacché le partecipazioni della beneficiaria, almeno nella sua conformazione standard, vengono attribuite alla stessa scissa e non già ai suoi soci e, al pari del conferimento, consente la societarizzazione”⁽¹⁵⁾.

La norma civilistica aveva suscitato più di una riflessione, soprattutto con riferimento a due aspetti: *i*) il primo atteneva alla possibilità o meno di strutturare operazioni di scissione mediante scorporo totale, dal momento che la disciplina civilistica faceva espresso riferimento a “parte del patrimonio” della scissa⁽¹⁶⁾; *ii*) il secondo riguardava, invece, la percorribilità dell'operazione in esame quando fossero coinvolte società preesistenti,

⁽¹³⁾ G. Guerrieri, *La scissione mediante scorporo*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2024, I, 6.

⁽¹⁴⁾ M. Leo, *Commento all'art. 173, Tuir*, in *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Milano, Giuffrè ed., 2024, 3475.

⁽¹⁵⁾ E. Della Valle, *La neutralità fiscale della scissione mediante scorporo*, in *Riv. dir. trib. online*, 24 giugno 2025.

⁽¹⁶⁾ Questa formulazione letterale ha indotto a ritenere che la scissione in questione potesse configurarsi solo come scissione parziale e mai come scissione totale. Cfr. la massima

considerato che – ancora – la norma faceva esclusivo riferimento a quelle “di nuova costituzione”.

Proprio sulla diversità di trattamento fra società di nuova costituzione e società preesistenti aveva assunto una posizione netta il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 209 del 7 novembre 2023, ove si illustravano le ragioni per le quali, pur nel silenzio della legge, l’operazione poteva considerarsi strutturabile anche nei confronti di beneficiarie preesistenti, fra cui veniva valorizzato il principio di non tipicità delle operazioni straordinarie.

Senonché, per superare queste criticità, è intervenuto il d.lgs. correttivo n. 88 del 2025⁽¹⁷⁾, con cui è stato modificato l’art. 2506.1 c.c., il quale, a decorrere dall’8 luglio 2025, stabilisce che la scissione mediante scorporo può realizzarsi anche con l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa. Contestualmente, in corrispondenza con tale possibilità, è stato soppresso il riferimento alla continuazione dell’attività propria della scissa. La relazione illustrativa al d.lgs. n. 88 del 2025 evidenzia come “*Diversamente dalla scissione totale, lo scorporo dell’intero patrimonio non determina l’estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie e prosegue quindi la sua attività*”. In proposito, la medesima relazione conferma come il caso di scissione totale mediante scorporo sia “concretamente possibile”, laddove si è talvolta espresso il dubbio che tale operazione non potesse realizzarsi per via dell’assegnazione delle azioni o quote alla scissa medesima e non ai suoi soci⁽¹⁸⁾.

Si precisa, inoltre, che la scissione mediante scorporo può avere come beneficiarie anche una o più società preesistenti, risolvendosi così le incertezze sorte con riguardo al testo previgente.

Con l’intervento correttivo del 2025, il Legislatore ha dunque contribuito ad allineare la disciplina interna in materia di scissione con scorporo a quelle già adottate in altri ordinamenti. In Francia la *scission partielle*, in Spagna l’*escisión parcial* e in Germania l’*Abspaltung*⁽¹⁹⁾ consentono infatti

L.G.1 del Comitato triveneto dei notai, nonché il documento di ricerca CNDCEC-FNC 14 febbraio 2024, 5, nota 16.

⁽¹⁷⁾ Cfr. F. Magliulo, *La disciplina delle operazioni straordinarie transfrontaliere ed internazionali dopo il decreto correttivo n. 88/2025*, in *Riv. not.*, 2025, 701 ss.

⁽¹⁸⁾ V. i riferimenti nella nota 15.

⁽¹⁹⁾ Proprio con riguardo alla Germania, paese ispiratore della normativa unionale su questo tema, il par. 123 UmwG (*Umwandlungsgesetz*) contempla al primo comma la scissione totale con assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa (*Aufspaltung*), al secondo comma la scissione parziale con assegnazione di azioni o quote ai soci della scissa (*Abspal-*

il trasferimento di rami patrimoniali a una beneficiaria, con attribuzione delle partecipazioni alla scissa. In tutti questi Paesi, inoltre, il regime fiscale riconosce la neutralità in applicazione della Direttiva 2009/133/CE⁽²⁰⁾, senza introdurre restrizioni analoghe a quella italiana che, come detto, sino all'8 luglio 2025, limitava il beneficio alle sole beneficiarie neocostituite e nella sola ipotesi di scorporo di parte del patrimonio da parte della scissa.

3. – *La disciplina fiscale della scissione mediante scorporo ai fini delle imposte sui redditi*

Da un punto di vista della collocazione delle nuove norme introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2024 all'interno del t.u.i.r., sono stati aggiunti alcuni commi all'art. 173 concernente le scissioni di società⁽²¹⁾. Questa scelta tecnica da parte del legislatore si traduce nella ovvia neutralità dell'operazione⁽²²⁾, in quanto appartenente al *genus* delle scissioni "tradizionali", considerate in ambito civilistico come semplici riorganizzazioni societarie caratterizzate da una sostanziale continuità giuridica rispetto alla struttura originaria. Trova quindi applicazione l'art. 173, comma 1, t.u.i.r., secondo il quale "La scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle

tung), al terzo comma la scissione con scorporo che prevede l'assegnazione di azioni o quote alla scissa (*Ausgliederung*), in tutti i casi esplicitando che le beneficiarie possono essere preesistenti o di nuova costituzione, anche nell'ambito della stessa operazione (come precisa il quarto comma).

⁽²⁰⁾ Direttiva 2009/133/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, alle scissioni parziali, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi d'azioni concernenti società di Stati membri diversi e al trasferimento della sede sociale di una SE e di una SCE tra Stati membri.

⁽²¹⁾ La nuova disciplina si applica alle operazioni di scissione mediante scorporo effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024 (i.e., 2024 per i soggetti solari). È previsto altresì, e la disciplina sul punto si ritiene priva di ragionevolezza alcuna, che si applichi retroattivamente anche per i periodi d'imposta precedenti, laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad essa.

⁽²²⁾ E la allontana dal conferimento in natura il quale, come noto, costituisce fenomeno ordinariamente realizzativo *ex art. 9*, ult. comma, t.u.i.r., anche quando l'oggetto sia rappresentato da partecipazioni, quale che sia la natura del soggetto conferente; fa eccezione il caso in cui oggetto dello stesso sia un complesso aziendale (venendo in considerazione la neutralità di cui all'art. 176, t.u.i.r.). Per quanto riguarda la fiscalità dei conferimenti in natura, sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, Cedam ed., 2008; si v. anche F. Paparella, *Conferimenti (dir. trib.)*, in *Enc. giur. Treccani*, 1995 e 2009.

relative alle rimanenze e al valore di avviamento”. Principio di neutralità che trova applicazione con riguardo alla scissa e alla beneficiaria, ma non si estende ai soci della scissa, i quali restano del tutto estranei agli effetti dello scorporo. La ragione è chiara: tra le disposizioni dettate per la scissione “tradizionale”, il legislatore ha escluso l’applicazione allo scorporo proprio del comma 3 dell’art. 173, t.u.i.r., che sancisce la neutralità dell’operazione nei confronti dei soci, la cui posizione è del tutto irrilevante⁽²³⁾.

Sul piano operativo, la disciplina del comma 15-ter si snoda lungo due direttrici parallele.

In capo alla scissa, la partecipazione ricevuta nella beneficiaria assume un valore fiscale pari alla differenza tra il valore fiscale complessivo delle attività trasferite e quello delle passività contestualmente assegnate. In tal modo, i valori fiscali “migrano” dai beni di primo grado al nuovo bene di secondo grado rappresentato dalla partecipazione. Inoltre, per esigenze di continuità, l’anzianità di possesso della partecipazione è ancorata a quella dei beni trasferiti: se oggetto dello scorporo è un’azienda, la partecipazione si considera immobilizzazione finanziaria sin dal momento in cui l’azienda era iscritta come tale; se lo scorporo riguarda partecipazioni già qualificabili per il regime di cui all’art. 87 t.u.i.r., la nuova partecipazione eredita requisiti e *holding period*; negli altri casi, la maturazione del regime delle plusvalenze esenti avverrà se e quando matureranno i requisiti.

Specularmente, in capo alla beneficiaria, le attività e le passività ricevute conservano i medesimi valori fiscali che avevano presso la scissa, insieme al relativo periodo di possesso. Ne deriva una perfetta continuità di valori, che evita fenomeni di duplicazione o di arbitraggio. Sul piano patrimoniale, l’incremento di patrimonio netto che la beneficiaria registra si qualifica fiscalmente come riserva di capitale, richiamando così la logica dei conferimenti.

Un aspetto di rilievo riguarda le posizioni soggettive (perdite fiscali, eccedenze ACE, interessi indeducibili e simili), che vengono ripartite fra scissa e beneficiaria sulla base del patrimonio netto contabile trasferito, senza considerare la partecipazione ricevuta dalla scissa. Si tratta di un criterio analogo a quello della scissione parziale, ma adattato alle peculiarità dello scorporo. Tale scelta si basa sul fatto che – poiché le partecipazioni ricevute dalla scissa non hanno concorso in alcun modo alla formazione delle posizioni soggettive della medesima da attribuire alla benefi-

⁽²³⁾ In tal senso, M. Di Siena, *Lo scorporo nelle imposte sui redditi: i rapporti con la disciplina delle operazioni straordinarie domestiche*, in *Profili tributari dello scorporo*, in E. Della Valle – G. Fransoni, cit., 21 ss.

ciaria – tali partecipazioni non devono essere considerate in sede di calcolo del patrimonio netto della scissa da utilizzare per quantificare le posizioni soggettive oggetto di trasferimento alla beneficiaria. Restano comunque escluse dalla ripartizione le eccedenze e i crediti chiesti a rimborso o già compensabili.

La disciplina fiscale della scissione mediante scorporo è stata definita una neutralità fiscale “a geometria variabile” perché, quando ha ad oggetto compendi aziendali o partecipazioni che già soddisfano i requisiti del regime di cui all’art. 87 t.u.i.r. (con l’eccezione del requisito dell’*holding period*), allora opera anche con riguardo alla prosecuzione del periodo di possesso e alla qualificazione in bilancio delle partecipazioni attribuite alla scissa; mentre, quando ha ad oggetto lo scorporo di singoli beni diversi dalle partecipazioni, l’applicazione risulta invece più circoscritta, limitandosi essenzialmente alla traslazione dei valori fiscalmente riconosciuti dei beni che vengono deconsolidati⁽²⁴⁾.

Infine, nella Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024 è chiarito che: *i*) con l’aggiunta dell’art. 15-*quater* nel corpo dell’art. 173, t.u.i.r., si è inteso escludere a monte la contestabilità dell’abuso del diritto *ex art. 10-bis*, l. n. 212 del 2000, di quelle operazioni che prevedono la realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e la successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria⁽²⁵⁾; *ii*) non si è ritenuto necessario prevedere specifiche disposizioni relative alle scissioni mediante scorporo realizzate da una società scissa residente a favore di una beneficiaria non residente e viceversa, in quanto si ritiene pacifico, in tali fattispecie, l’applicazione della disciplina ordinaria prevista, rispettivamente, dagli articoli 166 e 166-*bis*, t.u.i.r. (*exit tax/entry tax*).

⁽²⁴⁾ E. Della Valle, *La neutralità fiscale della scissione mediante scorporo*, cit.

⁽²⁵⁾ Si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall’art. 176, comma 3, t.u.i.r. Come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024, “In linea di principio, anche la scissione mediante scorporo di singoli beni non dà luogo a vantaggi fiscali indebiti in quanto, poiché la successiva cessione della partecipazione non potrebbe beneficiare del regime “PEX”, essendo priva del requisito di commercialità, la plusvalenza realizzata mediante tale cessione sarebbe integralmente imponibile, analogamente a quanto accadrebbe per la plusvalenza derivante dalla cessione diretta dei beni oggetto di scorporo. Tuttavia, ai fini dell’applicazione della norma antiabuso, è opportuno un approccio “*case by case*” alle scissioni mediante scorporo di singoli beni, soprattutto nell’ipotesi in cui si tratti di beni minusvalenti”. Sulla questione v. C. Sallustio, *Scissione con scorporo e disciplina antiabuso nel sistema dei tributi. Spunti di riflessione*, in *Riv. dir. trib.*, 2024, 363 ss.

4. – *Le modifiche apportate con il d.lgs. n. 192 del 2025 all'art. 173, t.u.i.r.*

Con il d.lgs. n. 192 del 2025 il legislatore tributario ha inteso razionalizzare la scissione con scorporo estendendone la disciplina anche al caso in cui la società beneficiaria sia preesistente (nuovo comma 15-ter.1), in linea con le modifiche apportate all'articolo 2506.1 del codice civile a opera del d.lgs. n. 88 del 2025. Inoltre, è stata razionalizzata la disciplina delle scissioni mediante scorporo aventi a oggetto le stabili organizzazioni (o un ramo aziendale delle stesse) di società non residenti mediante abrogazione della lettera g) del comma 15-ter, i cui contenuti sono traslati nel nuovo comma 15-ter.2.

Quanto alla praticabilità dell'operazione anche a favore di beneficiarie preesistenti, il disallineamento con la norma tributaria, che assume quale definizione di scissione con scorporo quella adottata dal legislatore civilistico, operandone un rinvio integrale, era diventato difficilmente sostenibile da un punto di vista sistematico e foriero di derive interpretative come quella compendiatasi nella nota risposta ad interpello n. 225 del 2025⁽²⁶⁾ – con cui l'Agenzia delle entrate aveva sostenuto che la neutralità fiscale risultava applicabile limitatamente alle scissioni mediante scorporo a favore di beneficiarie di nuova costituzione.

Con il già menzionato d.lgs. n. 192 del 2025, il Legislatore è intervenuto per correggere questo disallineamento, introducendo nel corpo dell'art. 173, t.u.i.r., il comma 15-ter.1, il quale regola anche lo scorporo a favore di beneficiaria già esistente, sancendone in primo luogo il carattere neutrale. In termini pratici, il legislatore “separa” in modo netto lo scorporo verso una società di nuova costituzione (comma 15-ter) da quello verso beneficiaria preesistente (nuovo comma 15-ter.1), superando incertezze interpretative sul perimetro applicativo delle regole speciali.

Tra le previsioni introdotte, vi è la conferma anche in questo caso della disapplicazione delle disposizioni di cui ai commi 3, 7 e 9 dell'art. 173, t.u.i.r. Anche in questo contesto, infatti, non risultano configurabili con-

(26) Con riferimento alla quale va però detto che l'istanza di interpello era stata certamente presentata e, quindi, la fattispecie rappresentata, prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 2506.1 c.c., le quali, come già detto, si applicano a decorrere dall'8 luglio 2025. Per questa ragione, si fa davvero fatica a pensare che l'Agenzia delle entrate, alla luce della nuova disciplina civilistica cui il comma 15-ter fa espresso rinvio, possa nuovamente reiterare la posizione adottata nella risposta ad interpello n. 225 del 2025. Sul punto, v. il commento di M. Di Siena, *La neutralità claudicante della scissione mediante scorporo in una interpretazione significativa delle Entrate*, in *Rass. Trib. Attualità* del 5 marzo 2026.

cambi in capo ai soci della società scissa, né retrodatazioni, né meccanismi di ripartizione delle poste patrimoniali secondo gli schemi ordinari.

Sotto il profilo sostanziale, particolare rilievo assume il secondo periodo del comma 15-ter.1, il quale sembra disciplinare in maniera differente lo scorporo avente ad oggetto “beni, attività o passività che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere c) e d)”, rispetto al caso in cui la società beneficiaria sia di nuova costituzione. La disposizione prevede che le partecipazioni ricevute dalla società scissa possano accedere al regime della *participation exemption* non soltanto “se e quando maturano i relativi requisiti”, ma anche a condizione che il possesso delle medesime partecipazioni sussista almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore a quello del realizzo. Come chiarito nella Relazione illustrativa “si è voluto (...) inserire una ulteriore condizione – non prevista espressamente per il caso dello scorporo di singoli beni in una newco – al fine di evitare che lo scorporo di singoli beni non costituenti beni per i quali vige il regime di neutralità fiscale (aziende) o il regime di esenzione (partecipazioni con i requisiti Pex), attraverso la successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio, consentisse di fruire immediatamente della *participation exemption* nel caso in cui la beneficiaria integri i requisiti per l’esenzione (nel presupposto che l’attribuzione dei predetti beni alla beneficiaria – si pensi agli immobili – non abbia modificato la sussistenza dei requisiti in esame)” Non si tratta, però, di una condizione che differenzia il trattamento fiscale da riservare nel caso in cui la beneficiaria sia o meno di nuova costituzione perché in tale ultimo caso, infatti, lo scorporo di singoli beni in una società di nuova costituzione non consente immediatamente l’integrazione, in capo alla beneficiaria, del requisito di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 87 del t.u.i.r., in quanto, non essendo stata scorporata un’azienda, la società beneficiaria non potrà esercitare un’attività commerciale.

Ulteriore differenza tra lo scorporo in una società preesistente da quello in una società di nuova costituzione è data dalla circostanza che solo nel primo caso opera il comma 10 dell’articolo 173, t.u.i.r., relativamente ai limiti e alle condizioni da applicare al riporto delle perdite, degli interessi passivi e delle eventuali eccedenze ACE.

In ultimo, è da tenere in considerazione che le novità apportate con il d.lgs. n. 192 del 2025 trovano applicazione alle scissioni effettuate a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 192 del 2024 (31 dicembre 2024) e producono effetti anche per i periodi precedenti, qualora le relative dichiarazioni siano state redatte in

conformità alle nuove disposizioni, superando così l'orientamento espresso nella citata risposta a interpello n. 225 del 2025.

4.1. – *La scissione con scorporo di una stabile organizzazione di una società non residente*

La scissione mediante scorporo assume un rilievo ancora maggiore nelle operazioni transfrontaliere. La direttiva n. 2009/133/CE (“Direttiva Fusioni”) garantisce la neutralità per fusioni, scissioni e conferimenti d’attivo tra società di Stati membri, al fine di tutelare la libertà di stabilimento (artt. 49-54 TFUE). La nozione di conferimento d’attivo adottata nella Direttiva Fusioni (art. 2, lett. d) – ossia l’operazione mediante la quale una società conferisce, senza essere sciolta, la totalità o uno o più rami della sua attività a un’altra società, mediante consegna di titoli rappresentativi del capitale sociale della società beneficiaria del conferimento – coincide sostanzialmente con lo scorporo.

Il Legislatore nazionale ha recepito la Direttiva Fusioni con gli artt. 178-181, t.u.i.r. Il comma 15-ter.2⁽²⁷⁾ dell’art. 173, t.u.i.r., si coordina con le disposizioni ivi contenute, stabilendo che trova applicazione il principio di neutralità fiscale anche all’ipotesi in cui la società scissa sia una società residente in uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure aderente allo Spazio economico europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, oppure un ramo d’azienda (che costituisce parte della stabile organizza-

⁽²⁷⁾ È stata contestualmente abrogata la lett. g) del comma 15-ter, che stabiliva quanto segue: “nel caso la società scissa sia residente in uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la sua stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che viene assegnata a una società residente di nuova costituzione, l’assegnazione alla scissa delle partecipazioni nella beneficiaria non comporta alcuna tassazione, a prescindere dal mantenimento in Italia di una stabile organizzazione della società scissa nel cui patrimonio sono comprese tali partecipazioni”. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024 ha precisato che “L’intervento operato riguarda anche il tema della cd. trasformazione in *subsidiary* della stabile organizzazione di un soggetto estero e, in particolare, della trasformazione di una stabile organizzazione in una *subsidiary* realizzata mediante scissione con scorporo: trattasi del caso in cui una società residente in uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure aderente allo Spazio Economico Europeo si avvale della scissione transfrontaliera mediante scorporo per trasferire la propria stabile organizzazione ubicata in Italia a una società italiana divenendo assegnataria di una partecipazione in tale società. In questo caso si dispone che – in coerenza con la neutralità fiscale della scissione transfrontaliera e fermo restando che permane la potestà impositiva dello Stato italiano sulla società beneficiaria che iscrive i beni ricevuti al valore fiscale originario”.

zione), assegnati a una società residente di nuova costituzione o preesistente⁽²⁸⁾.

La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2025 chiarisce che, qualora le partecipazioni nella beneficiaria assegnate alla scissa *siano mantenute* nel patrimonio della stabile organizzazione in Italia di tale società, trovano applicazione le disposizioni che erano contenute nella lettera g) del comma 15-ter, rinviando a quelle contenute ai commi 15-ter e 15-ter.1, con l'ulteriore precisazione che devono intendersi riferite alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la società scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della società scissa. Tale disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui una società scissa residente in uno Stato appartenente all'Unione Europea (ovvero aderente allo Spazio Economico Europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni) effettui una scissione per scorporo avente a oggetto un complesso aziendale, che costituisce, nella sua interezza, la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, in favore di una società residente (anche preesistente), facendo confluire le partecipazioni ricevute nella propria stabile organizzazione (definibile, come tale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 162 del t.u.i.r., anche a seguito della scissione operata) in luogo del complesso aziendale che, prima dell'operazione, costituiva la medesima stabile organizzazione.

Diversamente, qualora le partecipazioni nella beneficiaria assegnate alla scissa *non siano mantenute* nel patrimonio della sua stabile organizzazione in Italia, si conferma che l'assegnazione alla società scissa di tali partecipazioni non comporta alcuna tassazione e che la società scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attività e quello delle passività oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codice civile.

Con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2025 si supera quindi il problema della incompatibilità della norma interna con il diritto europeo. La Direttiva non contiene infatti alcuna restrizione con riferimento alle società preesistenti, e la giurisprudenza della Corte di giustizia ha più volte ribadito che gli Stati membri non possono introdurre vincoli spro-

⁽²⁸⁾ V. E. della Valle – F. Franconi, *Lo scorporo nelle imposte sui redditi: i rapporti con la disciplina delle operazioni straordinarie transnazionali*, in *Profili tributari dello scorporo*, cit., 73 ss.

porzionati alla neutralità delle riorganizzazioni effettuate mediante operazioni straordinarie transfrontaliere⁽²⁹⁾.

Alla luce di quanto sin qui illustrato, non vi è dubbio che il conferimento d'azienda e la scissione con scorporo presentino oggi dei tratti di analogia, primo fra tutti il regime di neutralità fiscale che è applicabile ad entrambe le operazioni.

Una incoerenza è però attualmente esistente nel momento in cui i soggetti coinvolti nell'operazione siano una società non residente e la sua stabile organizzazione nel territorio italiano che intenda trasformarsi in *subsidiary*.

È opportuno qui mettere in evidenza che la suddetta trasformazione può realizzarsi in differenti modi, ossia mediante: i) il conferimento della S.O. in una società italiana e assegnazione delle partecipazioni nella società conferitaria alla casa madre non residente; ii) la scissione mediante scorporo della società non residente con attribuzione della S.O. a una società italiana e assegnazione delle azioni o quote di tale beneficiaria italiana a se stessa; iii) la scissione "tradizionale" della società non residente con attribuzione della S.O. a una società italiana e assegnazione delle azioni o quote di tale beneficiaria italiana ai soci della casa madre.

Sul piano fiscale, occorre distinguere le operazioni propedeutiche (attribuzione dell'azienda della S.O. alla società italiana a seguito di conferimento o scissione) dall'assegnazione delle partecipazioni alla casa madre non residente.

Quanto alle operazioni propedeutiche, le discipline del conferimento e della scissione con scorporo risultano oggi perfettamente allineate e non foriere di incoerenze. In caso di conferimento d'azienda, il regime di neutralità è assicurato dall'art. 176, comma 2, t.u.i.r., rimasto invariato con la riforma operata dal d.lgs. n. 192 del 2024 e dal d.lgs. n. 192 del 2025, che lo contempla anche per le operazioni in cui il conferente o il conferitario (o entrambi) non siano residenti in Italia, alla condizione però che il conferimento abbia ad oggetto aziende situate in Italia. Per quanto riguarda la scissione mediante scorporo, il regime di neutralità è assicurato dalle disposizioni, di nuova introduzione, di cui all'art. 173, comma 15-ter ss., t.u.i.r.

⁽²⁹⁾ CGUE, 13 dicembre 2005, *Sevic*, causa C-411/03; CGUE, 16 dicembre 2008, *Cartesio*, causa C-210/06; CGUE, 12 luglio 2012, *Vale*, causa C-378/10.

Il disallineamento tra discipline (conferimento e scissione con scorporo) emerge quando si volge lo sguardo ai profili fiscali relativi all'assegnazione delle partecipazioni alla casa madre non residente.

Per quanto riguarda la scissione con scorporo, a valle delle modifiche apportate all'art. 173 t.u.i.r., dal d.lgs. n. 192 del 2025, soggiacciono al regime di neutralità piena (e ciò anche se non rimane in Italia una stabile organizzazione superstita) le "trasformazioni" della S.O. in società controllata che avvengono per il tramite di scissioni mediante scorporo, al ricorrere della sola condizione che la società scissa sia residente in uno Stato UE o SEE.

Discorso diverso invece nel caso di conferimento d'azienda, sui cui la prassi ha adottato una linea interpretativa mai smentita nel corso degli anni. Con riferimento al regime dei conferimenti intracomunitari di cui alla direttiva n. 2009/133/CE, l'Agenzia delle entrate ha confermato la possibilità di accedere al regime di neutralità in base al combinato disposto degli artt. 179, comma 2 e 178, comma 1, lett. c), t.u.i.r., (i quali rimandano all'art. 176)⁽³⁰⁾. Il tema è stato nuovamente affrontato nella Risoluzione n. 63 del 2018, in cui l'Agenzia delle entrate ha precisato che la neutralità fiscale del conferimento – e ciò anche nei rapporti intracomunitari – sarebbe vincolata all'iscrizione della partecipazione nella società conferitaria nella contabilità della stabile organizzazione conferente. Secondo questa impostazione, confermata più di recente⁽³¹⁾, se le azioni o quote sono contestualmente assegnate alla casa madre non residente, ovvero attribuite alla S.O. ma poi da essa distolte per l'assegnazione alla casa madre, il relativo valore si considera realizzato al valore normale, pur se è possibile beneficiare, ricorrendone i requisiti, del regime *pex*.

In sostanza, la neutralità fiscale prevista (e mai messa in discussione) per i beni facenti parte dell'azienda non potrebbe invece estendersi ai maggiori valori insiti nella partecipazione ricevuta in cambio⁽³²⁾.

⁽³⁰⁾ Ris. 22 maggio 2007, n. 110, in cui si legge che "il conferente può, a sua volta, considerare le partecipazioni conseguenti all'apporto come entrate nel suo compendio patrimoniale fin dall'epoca a cui risaliva il possesso dell'azienda conferita".

⁽³¹⁾ Risposte ad interpello n. 633 del 31 dicembre 2020 e n. 164 del 6 aprile 2022.

⁽³²⁾ Per una disamina delle critiche mosse a questo orientamento di prassi sia consentito il rinvio a G. Corasaniti, *Osservazioni critiche alla consolidata prassi amministrativa sul trattamento fiscale delle partecipazioni rivenienti dal conferimento di stabili organizzazioni italiane*, retro, 2021, 511 ss. Più di recente, si v. le considerazioni espresse in G. Corasaniti, *La nuova disciplina fiscale della scissione mediante scorporo: il caso della trasformazione di una stabile organizzazione italiana in una subsidiary*, retro, 2025, 445 ss.

5. – *Profili di fiscalità indiretta della scissione mediante scorporo*

Se il piano delle imposte dirette consente di cogliere la portata innovativa della disciplina della scissione mediante scorporo, non meno significativo è il profilo delle imposte indirette, il quale riflette – con importanti effetti pratici – la scelta del legislatore di ricondurre il nuovo istituto nell’alveo delle operazioni di riorganizzazione societaria assistite da un regime di neutralità.

In primo luogo, occorre ricordare che la scissione mediante scorporo, al pari delle altre scissioni, sconta l’imposta di registro in misura fissa. Questo istituto è pacificamente collocato tra gli atti di fusione e scissione cui l’art. 4 della Tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 riserva l’applicazione della misura fissa (oggi pari a 200 euro). La neutralità si estende altresì alle imposte ipotecaria e catastale, che gravano in misura fissa anche laddove il compendio trasferito comprenda beni immobili o diritti reali immobiliari. In tal modo, la regola della continuità e della neutralità fiscale viene preservata senza distinzione in relazione alla natura dei beni scorporati.

Con riguardo all’iva, il richiamo al regime delle scissioni consente di ritenere esclusi dal campo applicativo dell’imposta tanto i trasferimenti di aziende o rami d’azienda (già in virtù dell’art. 2, comma 3, d.p.r. n. 633 del 1972), quanto – secondo la ricostruzione prevalente – i trasferimenti di singoli beni che avvengano nell’ambito dello scorporo⁽³³⁾. È la stessa natura dell’operazione, qualificata come vicenda societaria e non come cessione imponibile, a giustificare l’irrilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Anche se, sotto questo profilo, era stato avanzato il dubbio che lo scorporo di un singolo bene o di una porzione del patrimonio potesse configurare una “universalità parziale di beni” e, di conseguenza, rientrare nel perimetro delle operazioni escluse di cui all’art. 2, comma 3, lett. f), d.p.r. n. 633 del 1972⁽³⁴⁾. Dubbi fondati perché l’Agenzia delle entrate⁽³⁵⁾ aveva preso posizione giustificando l’esclusione delle scissioni dal campo di applicazione dell’imposta con l’argomento impiegato per individuare la *ratio* delle operazioni aventi ad oggetto aziende o rami di aziende; ossia sulla base di elementi che non si ritenevano ricorrenti nel caso dello scorporo avente ad oggetto singoli beni.

⁽³³⁾ Cfr. F. Paparella, *Brevi note sul regime fiscale della scissione mediante scorporo ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto*, in *Strumenti finanziari e fiscalità*, 2025, 309 ss.

⁽³⁴⁾ G. Fransoni, *La scissione mediante scorporo e l’imposta sul valore aggiunto*, in *Rass. trib.*, 2023, 442 ss.

⁽³⁵⁾ Risposta ad interpello n. 317 del 2023.

L'elemento distintivo del nuovo istituto si apprezza pienamente se posto a confronto con il conferimento di beni.

Nel caso del conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, l'imposta di registro trova anch'essa applicazione in misura fissa e il trasferimento è escluso dall'iva: in questa ipotesi, dunque, le differenze con lo scorporo sono minime. Tuttavia, laddove oggetto del conferimento siano beni "*uti singuli*", la disciplina muta radicalmente. In tale circostanza, l'imposta di registro è dovuta in misura proporzionale (con aliquote variabili a seconda della natura dei beni), mentre le imposte ipotecaria e catastale, in presenza di immobili, seguono lo stesso regime proporzionale. Anche sul versante dell'iva, il conferimento di singoli beni rileva come vera e propria cessione, con applicazione dell'imposta secondo l'aliquota propria dei beni trasferiti.

È in questo raffronto che emerge con chiarezza il valore sistematico dello scorporo. A differenza del conferimento di beni singoli, la scissione mediante scorporo beneficia sempre della misura fissa per registro, ipotecaria e catastale, e non determina alcun effetto impositivo in materia di iva. Tale differenza non è marginale, perché consente di realizzare operazioni di riorganizzazione societaria anche in presenza di beni immobili o di altri cespiti rilevanti senza sopportare l'onere fiscale che, in caso di conferimento, si rivelerebbe potenzialmente assai gravoso.

Questa ricostruzione trova peraltro conferma nel Testo Unico iva – contenuto nel d.lgs. n. 10 del 2026 – che, a decorrere, dal 1° gennaio 2027, sarà completamente riorganizzato: seguirà la struttura della Direttiva europea, accorpando le principali fonti e semplificando la consultazione e l'applicazione delle regole⁽³⁶⁾. Il nuovo art. 5, comma 3, lett. e) del citato T.U. è chiaro nell'escludere dal campo di applicazione dell'iva "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti", mentre con riguardo ai conferimenti l'esclusione dall'imposta è stabilita soltanto quando abbiano per oggetto "aziende o rami d'azienda ovvero un complesso unitario di attività materiali e immateriali" (art. 5, comma 3, lett. b).

⁽³⁶⁾ Il Testo Unico iva prende ispirazione dalla struttura della Direttiva 2006/112/CE che disciplina l'IVA a livello europeo, e per la prima volta "fonde" in un unico corpo normativo il d.p.r. n. 633 del 1972, il d.l. n. 331 del 1993 e una serie di altre norme, tra cui il d.l. n. 41 del 1995 sul regime del margine. Questa riorganizzazione non solo semplifica la consultazione della normativa IVA, ma favorisce anche un migliore allineamento tra le regole italiane e quelle dell'Unione Europea.

6. – Conclusioni

Non vi è dubbio che la scissione mediante scorporo si configuri come un'importante opportunità di riorganizzazione societaria, idonea a offrire soluzioni flessibili rispetto ad esigenze operative e gestionali e con un regime fiscale, ai fini delle imposte dirette e indirette, piuttosto attrattivo.

Il d.lgs. n. 192 del 2025 ha certamente contribuito a rimuovere i disallineamenti che vi erano tra norma civilistica e norma fiscale, dotando quindi l'istituto di un quadro normativo completo. Ciò nonostante, vi sono due profili che meritano attenzione.

In primo luogo, un aspetto che andrà monitorato attiene alla condotta che terranno gli Uffici finanziari quando inizieranno ad esaminare tali operazioni nella prospettiva dell'abuso del diritto. Se è vero che la prassi sembra aver assunto un atteggiamento di apertura finanche nei casi di operazioni 'atipiche' come le scissioni non proporzionali asimmetriche ovvero le scissioni alternative alle assegnazioni⁽³⁷⁾, è anche vero che si è al contempo premurata di fare presente che, affinché non siano ravvisabili profili elusivi è necessario che la scissione non sia, di fatto, finalizzata all'assegnazione dei beni della scissa, attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività, al solo scopo di rinviare, *sine die*, la tassazione delle plusvalenze latenti sui beni trasferiti e/o delle riserve di utili in capo ai soci, usufruendo, in modo indebito, del regime di neutralità fiscale. Va notato, difatti, che anche la giurisprudenza di legittimità è allineata nel ritenere abusive tutte quelle operazioni di scissione che non siano funzionali ad assicurare la ristrutturazione, la riorganizzazione e, più in generale, la continuità delle imprese. Perché tale operazione non rivesta carattere abusivo è difatti necessario che non rappresenti solo la prima fase di un più complesso disegno unitario volto alla creazione di società "contenitori" e non sia, di fatto, volta all'assegnazione dei beni attraverso la formale attribuzione dei medesimi a società di "mero godimento", non connotate da alcuna operatività⁽³⁸⁾.

Del resto, la 'protezione' antiabuso indicata nella lett. *g-quater* dell'art. 173, t.u.i.r., trova applicazione limitata soltanto nel caso di scissione avente a oggetto un'azienda e successiva cessione della partecipazione ricevuta, mentre, con riferimento alle scissioni con scorporo di singoli beni, è la stessa Relazione illustrativa al d.lgs. n. 192 del 2024 che 'invita'

⁽³⁷⁾ Risposta ad interpello 8 maggio 2023, n. 317.

⁽³⁸⁾ Di recente, Cass. civ., 29 ottobre 2024, n. 27780.

gli Uffici finanziari ad adottare un approccio ‘*case by case*’, soprattutto nell’ipotesi in cui si tratti di ‘beni minusvalenti’. Per queste ragioni, nonostante la scissione mediante scorporo si presenti come operazione alternativa a quella di conferimento, e la scelta “tra le due operazioni non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso (...), atteso che la decisione di optare per lo scorporo sarebbe da ricondurre alla libertà di scelta prevista dal comma 4 dell’art. 10-*bis* (che consente al contribuente di scegliere tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall’ordinamento tributario su un piano di pari dignità)”⁽³⁹⁾, sarà comunque dirimente valutare *ex ante* – anche con riguardo a questa nuova operazione straordinaria – le finalità che si intendono perseguire mediante lo scorporo e individuare a suo fondamento robuste e valide ragioni extrafiscali.

In secondo e ultimo luogo è auspicabile un intervento correttivo per sanare quella incoerenza difficilmente giustificabile sul piano sistematico delle discipline del conferimento e della scissione con scorporo proprio nell’ipotesi – di cui si è dato conto – di trasformazione della stabile organizzazione in *subsidiary*. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 192 del 2025 (che non ha però analogamente modificato gli artt. 178 e 176), la scissione mediante scorporo consente di realizzare una “trasformazione” fiscalmente neutrale della S.O. in *subsidiary*, senza la necessità di mantenere una stabile organizzazione e purché la società scissa sia residente in uno Stato UE o SEE. Nel caso del conferimento d’azienda, invece, la perdurante interpretazione amministrativa subordina la neutralità all’iscrizione della partecipazione nella contabilità della stabile organizzazione conferente. Ne deriva una asimmetria che appare difficilmente conciliabile con la *ratio* unitaria delle operazioni di riorganizzazione transfrontaliere e con l’obiettivo, perseguito anche a livello unionale, di favorire la libertà di stabilimento e la neutralità fiscale delle ristrutturazioni aziendali. A parità di risultato economico-giuridico – la trasformazione di una stabile organizzazione in società controllata italiana – il trattamento fiscale diverge in funzione del solo strumento tecnico adottato e ciò non pare giustificabile avendo riguardo ad istituti sostanzialmente analoghi.

GIUSEPPE CORSANITI

⁽³⁹⁾ Assonime, Circolare 11 maggio, 2023, n. 14, che constata quanto segue: “Le operazioni di scissione mediante scorporo consentono certamente di conseguire alcuni vantaggi fiscali rispetto alle analoghe operazioni di conferimento, specie laddove la scissione abbia ad oggetto beni singoli diversi da un compendio aziendale”.